



COMUNE di ADELFA

Provincia di Bari

Deliberazione Originale Della Giunta Comunale

N. 106

Del: 12.09.2017

OGGETTO : Art. 52 D.Lgs n. 165/2001 e art. 8 C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti Locali del 14.09.2000. Approvazione Regolamento per il " Conferimento Temporaneo delle Mansioni Superiori "

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Settembre nella

Sala delle adunanze del Comune di Adelfia, si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

SINDACO	COSOLA	GIUSEPPE
Vice SINDACO	PIROLO	COSTANTINO
ASSESSORE	CISTULLI	BIAGIO
"	GIORDANO	M. CESARIA.
"	LEVANTE	GIOVANNI
"	GARGANO	VINCENZA

Presente	Assente
p	
p	
p	
p	
p	
p	

Assume la Presidenza il Sig.: Dott. Giuseppe COSOLA - Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale: Dott. Ernesto Lozzi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione G.C. n. 50 del 21.3.2002, e successive modifiche, veniva ridefinito l'assetto strutturale dell'ente, in base al quale sono state individuate n. 5 Settori .

Settore I – Affari Generali

Setto II Servizi Sociali ed Istituzionali

Settore III: Economico e Finanziario

Settore IV Assetto del Territorio

Settore V-- Polizia Locale.

- che con deliberazione G.C. n. 599 del 22/12/1998, e successive modifiche, veniva approvato il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- che il citato Regolamento non dispone in merito all'applicazione della disciplina dell'affidamento di mansioni superiori, prevista dall'art. 52 del D.lgs n. 165/2001 e art. 8 del C.C.N.L. COMPARTO Regioni enti Locali del 14.9.2000;
- che, in particolare, l'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 al comma 2 , espressamente prevede che, per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza del posto in organico;
- che l'art. 8 del CCNL 14.09.2000, che completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce il conferimento delle mansioni superiori nei casi di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
- che il conferimento delle mansioni superiori è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal Responsabile del Settore, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità e che i criteri generali per il relativo conferimento sono definiti dagli enti previa concertazione sindacale (oggi informazione ed eventuale consultazione);

RITENUTO quindi necessario disciplinare i criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori, quale integrazione al Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

VERIFICATO che, ai sensi degli articoli 7 c.2 e 8 del CCNL. 01.04.1999, tale disciplina rientra tra le materie soggette ad informazione sindacale e dato atto che la stessa è stata fornita nella riunione della Delegazione Trattante del 06.07.2017;

DATO ATTO che nel corso della suddetta riunione, come da verbale agli atti:

- le OO.SS. CGIL, CISL e DICCAP concordano con la proposta presentata dall'Amministrazione;
- il rappresentante della UIL concorda con la proposta dell'Amministrazione, salvo la richiesta di aprire la possibilità di conferire l'incarico in oggetto ai dipendenti di tutti i Settori. Le altre OO.SS. sopracitate ritengono, invece, sia più funzionale assegnare l'incarico nell'ambito del Settore nel quale se ne creino la necessità e le condizioni;
- la RSU, in assenza di una maggioranza fra i componenti sull'argomento, non esprime una posizione;

VISTE, inoltre, le note:

- prot. n. 12101 del 10/07/2017, con cui un componente della RSU chiede di chiarire se a un dipendente part time possa essere assegnato un incarico di mansioni superiori, con riferimento al testo dell'art. 2 della proposta di Regolamento;
- prot. n. 12144 dell'11/07/2017, con cui il Sindacato DICCAP ed un altro componente della RSU, al contrario, chiedono di specificare che il conferimento di mansioni superiori deve riguardare solo il personale a tempo indeterminato "full time";

RILEVATO, per quanto sopra esposto, che la proposta di Regolamento in oggetto ha in gran parte ottenuto il parere favorevole delle OO.SS.;

RITENUTO, pertanto, di confermare il Regolamento proposto, precisando che si ritiene più funzionale ed aderente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, assegnare l'incarico di mansioni superiori nell'ambito del Settore nel quale se ne creino la necessità e le condizioni, come evidenziato anche dalla larga maggioranza delle OO.SS.;

RITENUTO di confermare anche la formulazione dell'art. 2, tenuto sempre conto che ha ottenuto il parere favorevole della maggior parte delle OO.SS.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del "Regolamento per il conferimento temporaneo delle mansioni superiori", composto da n. 5 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile Settore Affari Generali nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000,

- **CON** voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento per il conferimento temporaneo delle mansioni superiori", composto da n. 5 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento costituisce integrazione al vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
4. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari;
5. Successivamente, vista l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe COSOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ernesto Lozzi

* PARERI ex art. 49, c.1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267

REGOLARITÀ TECNICA – Parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

Sig. Leucci Filippo

REGOLARITÀ CONTABILE – Parere Favorevole

€

N.



Cap.

B77

Il Responsabile del Settore

D.ssa Stella PERAGINE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Adelfia, li

IL MESSO COMUNALE

Costantino UNGARI
Carlo Luigi CANTAGROSSI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ernesto Lozzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **14 SET. 2017** (Art.124, c. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267);

La stessa è stata trasmessa in olenco, con lettera ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1 Decreto Lgs 18-8-2000).

IL MESSO COMUNALE

Costantino UNGARI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ernesto Lozzi

ESECUTIVITÀ

È divenuta esecutiva il 12-09-2017;

- ◊ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, c. 3 Decreto Lgs. 18-8-2000, n.267);
- ◊ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ernesto Lozzi

COMUNE DI ADELFA

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI

Art.1-OGGETTO

il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'attribuzione delle mansioni superiori al personale dipendente del Comune di Adelfia, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 2, 3, 4 del D. Lgs. 165/2001, come completate dall'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 8 del CCNL del 14.09.2000, si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Art.2-DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

Le mansioni superiori possono essere attribuite dai Responsabili dei Settori per obiettive esigenze di servizio e nell'ambito delle risorse espressamente assegnate a tale finalità, a dipendenti assegnati al proprio settore, nei seguenti casi:

- a) Per copertura di un posto vacante organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a 12 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto;
- b) Per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per tutta la durata dell'assenza, nei seguenti casi e comunque per assenze superiori a due mesi:
 - Congedo per maternità e paternità, compresa l'eventuale interdizione anticipata dal lavoro;
 - Congedo parentale;
 - Congedi per formazione;
 - Infortunio;
 - Aspettative retribuite;
 - Malattia;
 - Servizio militare.

Al dipendente assegnato alle mansioni superiori e durante il periodo di esercizio delle stesse non può essere concesso il passaggio a rapporto di lavoro part-time.

Nel caso in cui si tratti di un posto di categoria D, con conferimento degli incarichi di cui agli artt. 8 e 11 del CCNL del 31.03.1999, il conferimento delle mansioni superiori sarà adottato dal Segretario Generale dell'Ente, previo indirizzo della Giunta Comunale.

Art.3- CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI

Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova e non comporta modifica del contratto individuale di lavoro.

Qualora sia ritenuto necessario attivare la procedura di assegnazione di mansioni superiori si deve preliminarmente verificare il possibile ricorso a soluzioni organizzative alternative. Ove si accerti l'impossibilità di tali soluzioni, si potranno assegnare le mansioni con provvedimento motivato.

I criteri di scelta a cui si deve far riferimento sono i seguenti:

- a) La scelta del dipendente assegnatario avviene tra i dipendenti del servizio appartenenti alla categoria immediatamente inferiore ed allo stesso Settore rispetto al posto da occupare, in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il posto medesimo, nonché di adeguata competenza professionale. Nel caso in cui nessun dipendente dello stesso Settore risulti in possesso dei requisiti richiesti, l'incarico potrà essere conferito ai dipendenti appartenenti a Settori diversi, purché in possesso degli altri requisiti richiesti;
- b) Per l'individuazione del dipendente si deve tener conto:
- della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;
 - dei requisiti culturali, titoli di studio e specializzazioni posseduti dai dipendenti interessati;
 - delle attitudini, della capacità professionale e dell'anzianità ed esperienza acquisita;
 - pregresse valutazioni dei dipendenti.

Il conferimento delle mansioni superiori deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato ai fini della sottoscrizione per accettazione.

Art.4 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al dipendente incaricato con atto formale di mansioni superiori spetta, per il periodo di effettivo espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dal vigente CCNL, consistente nella differenza tra il trattamento economico previsto per il profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione.

Tale trattamento incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

Art.5- NORMA DI SALVAGUARDIA

L'assegnazione delle mansioni superiori disposta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2 o nella inosservanza delle procedure previste dal presente regolamento, nonché dalla legge e dal CCNL, è nulla.